



Dr. Angelo Bigoni
NOTAIO
Piazzale della Repubblica, 1
24122 Bergamo
Tel. 035/ 0142541
e-mail: abigoni@notariato.it

Allegato "B" al n. 22073/12729 di Repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art.1) È costituita una società a responsabilità limitata denominata

"VERDESCA SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. - S.B."

Art.2) La società ha sede in **Siracusa**.

Art.3) La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, anche in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.99; in particolare la Società svolgerà le seguenti attività: la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame, l'esercizio di attività connesse alle precedenti. — Per coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci; si considerano connesse alle precedenti le attività svolte dalla stessa Società agricola, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento degli animali; vi rientrano, inoltre le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonché le attività di agriturismo e di produzione di energia elettrica e calorica.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, potrà partecipare ad appalti, sia pubblici che privati, anche sotto forma di A.T.I., nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società o imprese costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi complementari ed affini; la società, sempre in relazione al raggiungimento dell'oggetto sociale di cui sopra, potrà infine assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali stesse, prestare avalli, fidejussioni e garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, il tutto sempre non nei confronti del pubblico. —

È espressamente escluso dall'oggetto sociale l'esercizio di attività professionali, l'attività di intermediazione mobiliare di cui ai Decreti Legislativi 1° settembre 1993 n. 385 e 24 febbraio 1998 n. 58 e di attività finanziarie in contrasto con la Legge 5 luglio 1991 n. 197. È altresì esclusa ogni attività riservata a professionisti iscritti negli appositi albi. —

In qualità di società benefit la Società intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interessi. La società persegue dunque inoltre le seguenti finalità di beneficio comune: —

- a. La valorizzazione, salvaguardia e riqualificazione del territorio. —
- b. La creazione di nuovi modelli di filiera basati sul coinvolgimento attivo dei nostri partner e sulla condivisione dei nostri valori dalla produzione alla distribuzione fino al consumatore finale, con attento scambio di cultura e

know-how per la promozione e la condivisione di pratiche sostenibili e circolari.

c. La diffusione di pratiche rispettose e migliorative dell'ambiente tra le quali a titolo esemplificativo quelle dell'agricoltura biologica e/o biodinamica, e/o ogni altra forma esistente o futura di agricoltura rigenerativa come sistema di coltivazione fondato sul rispetto delle risorse naturali, della biodiversità e della vitalità dei suoli;

d. Integrazione nel processo produttivo di buone pratiche che rispettino i principi della sostenibilità ambientale in linea con i seguenti criteri:

i. Risparmio ed efficienza energetica

ii. Uso delle fonti rinnovabili.

e. Lo sviluppo di un clima di lavoro positivo ed inclusivo tra i collaboratori tutelandone i diritti e i doveri, la sicurezza, la formazione, la valorizzazione, lo sviluppo delle potenzialità compresa l'adozione di misure concrete di welfare aziendale.

f. La promozione di studi ed attività di ricerca, sviluppo tecnologico, digitalizzazione ed innovazione nell'ambito delle attività agricole, individuando nuovi modelli e strategie che consentano di valorizzare le potenzialità agricole del territorio

g. L'orientamento concreto allo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità nelle quali opera con iniziative di sensibilizzazione sui temi di sviluppo sostenibile e bene comune, la promozione della salute e del benessere delle persone basati sulla comprensione della stretta relazione tra uomo e natura, anche mediante eventi formativi e culturali in collaborazione con soggetti terzi.

Art.4) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

CAPITALE CONFERIMENTI - STRUMENTI FINANZIARI

Art.5) Il capitale della società è di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero).

Art.6) Possono essere conferiti in sede di aumento del capitale sociale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Non è necessaria la decisione dei soci in caso di acquisti da parte della società che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 2465 Cod. Civ.

È in facoltà dei soci effettuare conferimenti non proporzionali alla quota di capitale sottoscritta.

AUMENTO DEL CAPITALE

Art.7) L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.2482 ter Cod. Civ.

La relativa deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata A.R..

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

Art.8) La relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio

sindacale o del revisore, in quanto nominati, non devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea, ma esaurientemente illustrate nella stessa.

In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

PARTECIPAZIONI E DIRITTI DEI SOCI

Art.9) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 Cod. Civ. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono consistere, oltre che nelle ordinarie categorie di quote previste dall'art. 2468, commi 1 e 2 del codice civile.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art.10) Le partecipazioni sono divisibili.

PRELAZIONE

In caso di cessione parziale o totale della propria quota da parte di un socio ad altri soci od a terzi estranei alla società, gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto in proporzione alle quote possedute.

Il detto diritto dovrà essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di alienazione, da comunicarsi a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica. La proposta di alienazione deve indicare (i) le generalità del soggetto cessionario e (ii) il prezzo offerto dal potenziale acquirente e le relative condizioni di vendita.

In caso di trasferimento a titolo oneroso, il prezzo delle quote sarà stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo col criterio sopra indicato, troverà applicazione l'articolo 35 del presente statuto.

Se il diritto di prelazione non viene esercitato per l'intera quota oggetto di trasferimento la prelazione stessa si intenderà non esercitata con facoltà per il socio offerente di procedere all'alienazione della quota a terzi.

ESONERI

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti sociali e potrà essere escluso ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

Le partecipazioni sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità nel caso in cui la cessione avvenga a favore di società controllate da un socio.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA

Il trasferimento delle partecipazioni a causa di morte, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 c.c.

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del

defunto;

- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 11 terzultimo paragrafo.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo articolo 20, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

DIRITTO DI RECESSO

Art.11) Il diritto di recesso compete, nei soli casi di legge, al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

* è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art.2473 Cod. Civ.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

Art.12) Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dalla legge e dal presente statuto.

Decisioni in forma assembleare

Art.13) Nei casi previsti dalla legge oppure quando lo richiedono uno o più amministratori ovvero un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni sono assunte dai soci mediante delibera assembleare.

Decisioni in forma non assembleare

Art.14) Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte dei soci. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 Cod. Civ.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

Convocazione dell'assemblea

Art.15) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in un Paese dell'U.E.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.

Assemblea totalitaria

Art.16) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi (se nominati) sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Diritto di intervento all'assemblea

Art.17) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data in cui è presa la deliberazione.

Rappresentanza del socio in assemblea

Art.18) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-

delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Svolgimento dell'assemblea

Art.19) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età nel caso di amministrazione plurima; in loro mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto da Notaio.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Maggioranze assembleari

Art.20) Le deliberazioni assembleari sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che almeno l' 80% del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

Art.21) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori possono anche non essere soci.

Gli amministratori, sino a contraria delibera assembleare, possono assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi ovvero essere amministratore o direttore generale di società concorrenti.

Art.22) Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475 comma quinto Cod. Civ. ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni degli

amministratori, che siano stati nominati con poteri disgiunti o congiunti debbono essere adottate mediante apposita deliberazione; a tal fine gli amministratori vengono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni così assunte dovranno constare da verbale sottoscritto da almeno un amministratore; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel libro delle decisioni degli amministratori; per quanto riguarda le modalità di convocazione, il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione si applicano, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente comma, le disposizioni del presente statuto concernenti il consiglio di amministrazione.

Consiglio di amministrazione

Art.23) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci.

Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale e al revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere assunte anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, se vi è l'accordo di tutti i membri del consiglio.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza.

Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni così adottate devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sostituzione degli amministratori

Art.24) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale, se nominato, oppure - in caso contrario - gli altri consiglieri devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Rappresentanza della società e poteri di gestione

Art.25) L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati e nei limiti della delega.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art.26) L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:

- acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- assunzione di mutui ipotecari o finanziamenti ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive.

Art.27) Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 Cod. Civ., può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da un numero pari di

membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, tutti i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Art.28) Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono consiglio:

a - i poteri di gestione e le relative modalità di esercizio sono stabiliti dalla decisione di nomina.

Quando l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti. In tal caso la decisione è rimessa alla decisione dei soci, adottata a maggioranza sulla base delle quote di partecipazione agli utili.

b - la titolarità e le modalità di esercizio del potere di rappresentanza, in via disgiuntiva o congiuntiva, sono determinate in capo ai singoli amministratori dalla decisione di nomina.

In caso di omessa determinazione, la titolarità e l'esercizio del potere di rappresentanza si intendono disgiuntivi.

Compensi

Art.29) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti, sono determinati all'atto della loro nomina o anche successivamente, dall'organo che ha deliberato la nomina.

Agli amministratori compete, se deciso dai soci, in caso di dimissioni o revoca, una somma di denaro a titolo d'indennità di fine mandato; detta somma sarà determinata con decisione dei soci, tenuto conto della durata del rapporto e dei risultati conseguiti. È in facoltà accantonare annualmente, in sede di approvazione del bilancio, una somma destinata alla formazione di apposita posta di bilancio destinata a far fronte al suddetto esborso. È altresì in facoltà deliberare annualmente, con decisione dei soci, la mancata maturazione dell'indennità, in relazione ai risultati della gestione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.30) Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, i soci nominano un Organo di controllo ovvero un Revisore esterno, ai sensi dell'articolo 2477 c.c.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I soci possono affidare all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti quando per legge sia possibile.

Contestualmente o in alternativa alla nomina dell'Organo di controllo, i soci possono affidare la funzione di revisione legale dei conti ad un Revisore esterno.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, che può essere monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale), si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Nel caso di nomina di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni

trovano altresì applicazione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso eventualmente affidata.— Anche in assenza di un obbligo di legge, i soci possono nominare un Organo di controllo, monocratico o collegiale, con i poteri di cui al precedente comma 3. All'Organo di controllo nominato ai sensi del presente comma trova applicazione la disciplina dettata per il collegio sindacale della società per azioni

BILANCIO E UTILI

Art.31) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio; fatto salvo quanto previsto dall'art. 2463 comma 5 c.c..

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

Art.32) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 Cod.Civ., anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.33) La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.—

COMUNICAZIONI

Art.34) Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi quali risultanti dal Registro delle Imprese.

Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere quindi annotate a cura di un

amministratore.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal registro delle imprese.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.35) Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

Le modifiche dell'atto costitutivo, modificative o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

DISPOSIZIONI SULLE SOCIETÀ BENEFIT

Art.36) La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3 del presente Statuto, denominati Responsabili dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione potrà essere resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società a norma di legge.

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Art.37) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata

e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni, nonché dalla disciplina di riferimento delle società Benefit a responsabilità limitata.

Firmato: Lorenzo Vecchierelli

Firmato: Notaio Angelo Bigoni (L.S.)